



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali



Nota di sintesi

N. 6 - gennaio 2023

A.S. 453 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Presentazione al Senato	30 dicembre 2022
Data di assegnazione	17 gennaio 2023
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 4 ^a (Unione europea), 5 ^a (Bilancio), 6 ^a (Finanze), 8 ^a (Ambiente, lavori pubblici), 9 ^a (Industria e agricoltura)
Oneri finanziari	Senza oneri

Contenuto dell'Accordo

L'Accordo si colloca in un processo di **intensificazione delle relazioni economiche tra l'Unione europea e il Vietnam**, che è il suo secondo partner commerciale (dopo Singapore) tra i Paesi dell'Asean.

I rapporti Ue-Vietnam sono inquadrati nell'Accordo di partenariato e cooperazione siglato nel 2012, ed entrato in vigore nel 2016. Da tale atto sono derivati un Accordo di libero scambio e, appunto, un Accordo sulla protezione degli investimenti.

Il primo, occupandosi di materie di competenza esclusiva Ue, non ha richiesto la ratifica da parte dei parlamenti nazionali, ed è entrato in vigore il 1° agosto 2020.

L'Accordo in esame, invece, rientra nella competenza concorrente tra Ue e Stati membri (in particolare per quanto riguarda gli investimenti non diretti e le controversie investitori-Stato cosiddetto). Trattandosi di un "**accordo misto**", esso è sottoposto alla ratifica dei parlamenti nazionali. Il trattato è stato già ratificato dal Vietnam l'8 giugno del 2020.

Una volta che sarà entrato in vigore, il nuovo Accordo sostituirà i trattati bilaterali esistenti tra il Vietnam e Paesi dell'Unione (tra cui quello con l'Italia, firmato il 18 maggio 1990).

L'Accordo intende prevedere un miglioramento del contesto entro cui si collocano gli investimenti in Vietnam, **assicurando agli investitori Ue una condizione di non discriminazione** rispetto agli investitori e fissando una serie di tutele (ad esempio in tema di espropriazioni e nazionalizzazioni).

L'accordo comprende anche un **nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie**, prevedendo la costituzione di un tribunale bilaterale *ad hoc* (ICS), in sostituzione del tradizionale meccanismo ISDS (*Investor-State dispute settlement*), giudicato dall'Unione inaffidabile e superato.

Articolato

L'Accordo, introdotto da un **preambolo**, si compone di 4 capi e 93 articoli, così ripartiti:

- **obiettivi e definizioni generali** (capo 1, articoli 1.1 e 1.2);
- **protezione degli investimenti** (capo 2, artt. da 2.1 a 2.9);
- **risoluzione delle controversie** (capo 3), diviso in una sezione relativa alle controversie tra le Parti (artt. da 3.1 a 3.26) e una sezione relativa alle controversie tra investitori e Parti (artt. da 3.27 a 3.59);
- **disposizioni istituzionali, generali e finali** (capo 4, artt. da 4.1 a 4.23).

Sono compresi nell'accordo anche **13 allegati**, che riguardano:

- le autorità competenti;
- l'esenzione per il Vietnam in materia di trattamento nazionale;
- l'intesa sul trattamento degli investimenti;
- l'intesa sull'espropriazione;
- il debito pubblico;
- l'elenco degli accordi in materia di investimenti;
- il regolamento di procedura;
- il codice di condotta per gli arbitri e i mediatori;
- il meccanismo di mediazione;
- il meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti;
- il codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori;
- i procedimenti paralleli;
- le procedure di lavoro del tribunale d'appello.

Il **Capo I** individua come obiettivo dell'Accordo il miglioramento delle relazioni tra le Parti, in materia di investimenti.

Il **Capo II** definisce l'ambito di applicazione.

L'art. 2.1 definisce l'ambito di applicazione del capo, individuando tra l'altro una serie di **eccezioni generali** alla sua applicazione (dai regimi previdenziali alle attività legate all'esercizio di pubblici poteri, alle questioni relative alla cittadinanza o alla residenza).

L'art. 2.2 ribadisce il **diritto delle Parti a legiferare nei rispettivi territori**, senza che le norme sulla protezione degli investimenti possano essere considerate come un impegno a non modificare il proprio quadro normativo, anche in materia di aiuti di Stato.

L'art. 2.3 prevede l'applicazione della clausola del **trattamento nazionale**, in base a cui ciascuna Parte riserva agli investitori dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri, salve le deroghe elencate.

L'art. 2.4 prevede l'applicazione del trattamento della **nazione più favorita**, in base al quale gli investimenti ricevono un trattamento non favorevole a quello di investimenti di Paesi terzi.

L'art. 2.5 sancisce agli investitori dell'altra parte, nei settori disciplinati, un **trattamento "equo e giusto"**, garantendone, con una serie di previsioni, la "piena protezione e sicurezza".

L'art. 2.6 prevede un trattamento non meno favorevole, per gli investitori dell'altra Parte, rispetto ai propri, per le perdite subite a causa di **guerre, conflitti armati o altri eventi** simili.

L'art. 2.7 definisce alcune garanzie nei confronti di provvedimenti di **nazionalizzazione**.

Ai sensi dell'art. 2.8, la Parti garantiscono i **trasferimenti in valuta convertibile** degli investimenti disciplinati dall'Accordo.

L'art. 2.9 riconosce l'istituto della **surrogazione per i pagamenti** effettuati in relazione agli investimenti in esame.

Il **Capo III** si occupa della **risoluzione delle controversie**.

La sezione A è dedicata alla risoluzione delle **controversie tra le Parti**.

Gli artt. 3.1 e 3.2 ne definiscono obiettivi e ambito di applicazione.

Gli artt. 3.3. e 3.4 impegnano le Parti a esperire un tentativo preliminare di consultazione e mediazione.

Gli artt. da 3.5 a 3.22 fissano le modalità di costituzione del collegio arbitrale e le procedure per il processo arbitrale.

Gli artt. da 3.23 a 3.26 fissano alcune disposizioni generali per la costituzione dell'elenco degli arbitri, le loro qualifiche, i loro obblighi, ecc.

La sezione B è dedicata alla risoluzione delle **controversie tra gli investitori e le Parti**.

Gli artt. 3.27 e 3.28 definiscono ambito di applicazione e definizioni.

Gli artt. da 3.29 a 3.31 riguardano la risoluzione alternativa delle controversie.

Gli artt. da 3.32 a 3.37 disciplinano la presentazione della domanda di risoluzione e le condizioni preliminari.

Gli artt. da 3.38 a 3.41 definiscono il sistema giurisdizionale per gli investimenti.

Gli artt. da 3.42 a 3.59 disciplinano lo svolgimento del procedimento

Il Capo IV contiene disposizioni istituzionali, generali e finali

Tra queste si possono segnalare:

- istituzione ad attività del Comitato dell'Accordo (artt. 4.1 e 4.2);
- modifiche all'Accordo (art. 4.3)
- eccezioni generali alla sua applicazione per motivi di sicurezza pubblica, salute, politica monetaria, ecc. (artt. da 4.6 a 4.8);
- misure di salvaguardia in situazioni eccezionali (art. 4.10 e 4.11);
- durata illimitata, salvo denuncia (art. 4.14);
- adempimento degli obblighi delle Parti (art. 4.16);
- processo di adesione all'Accordo di futuri membri dell'Ue (art. 4.21).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica consta di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 ineriscono rispettivamente, all'**autorizzazione alla ratifica** e all'**ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 fissa la **clausola di invarianza finanziaria**.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in **entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica, per il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Relazione tecnica e analisi tecnico-normativa

La **relazione tecnica** che accompagna il disegno di legge di ratifica sottolinea che l'Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Gli oneri previsti gravano infatti esclusivamente sul **bilancio dell'Unione**, con riferimento sia al Comitato di cui all'art. 4.1 (al cui funzionamento partecipano funzionari Ue), sia alle spese per il meccanismo di risoluzione delle controversie (quantificati nel 2019 in 700 mila euro, con riserva dell'entrata in vigore).

L'**analisi tecnico - normativa** rileva l'insussistenza di profili di incompatibilità con i principi costituzionali e con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia. Con riferimento al **meccanismo di risoluzione delle controversie** adottato dall'Accordo (c.d. *ICS*), si ricorda che, con il parere n.1/17 del 2019, la Corte di Giustizia, seppure con riferimento a un diverso atto internazionale, ha stabilito che tale procedura è compatibile con il diritto dell'Unione,

perché esso non osta alla creazione di tribunali che abbiano la competenza di interpretare e applicare, alla luce del diritto internazionale, le norme di accordi di cui l'Ue sia parte.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.